



Nuove disposizioni a partire dal 28.10.2020 indennità di perdita di guadagno per il coronavirus

Quarantena

Prescrizione ufficiale da parte di un medico o di un'autorità

A causa dell'aumento del numero dei casi i medici cantonali sono fortemente sotto pressione e non riescono a gestire il notevole numero di casi di quarantena. Molte persone vengono pertanto contattate privatamente e si mettono in quarantena senza poter presentare una prescrizione ufficiale da parte di un medico o di un'autorità. Se non è possibile fornire una tale prova poiché i medici cantonali non possono più rilasciare prescrizioni di quarantena, in via eccezionale ci si potrà basare su un'autodichiarazione dell'avente diritto. Quest'ultimo dovrà però spiegare il motivo per cui non può fornire la prova richiesta. Lo stesso varrà anche per le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro. Questo disciplinamento derogatorio si applica con effetto immediato (presumibilmente al più lungo fino alla fine di dicembre).

Frontalieri

Secondo informazione dell'UFSP l'articolo 4 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori è applicabile a tutti i frontalieri, senza eccezioni. Di conseguenza, le persone (frontalieri) che entrano in Svizzera per motivi professionali importanti sono esentate a livello generale dall'obbligo di quarantena in Svizzera. Questo vale dunque anche per i frontalieri che nei dieci giorni precedenti l'entrata in Svizzera hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio. *Per i frontalieri che rientrano da uno Stato o da una regione a rischio non vale pertanto l'obbligo di quarantena in Svizzera deciso dalle autorità, ragion per cui non possono esercitare il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.*

Per contro, se lo Stato di domicilio ordina la quarantena, i frontalieri hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. In virtù delle norme di coordinamento secondo l'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE o della Convenzione AELS, i provvedimenti adottati in uno Stato membro dell'UE/AELS devono infatti essere presi in considerazione per l'adempimento delle condizioni di diritto come se fossero stati adottati in Svizzera. *In questi casi l'ordine dell'autorità estera (Stato di domicilio) va equiparato a quello di un'autorità svizzera. L'indennità viene tuttavia versata soltanto per la durata di dieci giorni prevista dalla legislazione svizzera, anche se la quarantena all'estero dovesse durare più a lungo.*

Custodia dei figli da parte di terzi – Esempi

In caso di custodia dei figli da parte di terzi esiste solo un diritto se la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa della chiusura temporanea della struttura o di una quarantena ordinata da un'autorità. Esempi:

Una scuola chiude una classe perché 2 bimbi sono positivi al test corona. Esiste diritto all'indennità di perdita guadagno per il coronavirus?	C'è diritto all'indennità secondo Art. 2 Abs. 1 ^{bis} Bst. a Ziff. 1 und Art. 3 Abs. 1 COVID-19-ordinanza a partire dal 4 giorno. Bisogna inviare un'attestazione della scuola che la classe è chiusa.
Una scuola manda a casa un bimbo perché ha mal di gola e tosse. Non esiste un certificato medico ma un'attestazione della scuola. Il padre smette di lavorare e va a casa per prendere cura del bimbo. Esiste diritto all'indennità di perdita guadagno per il coronavirus?	Siccome non c'è una chiusura temporanea della struttura o una quarantena ordinata da un'autorità non esiste diritto alla indennità.

Divieto di svolgere manifestazioni

Con la decisione del Consiglio federale del 28 ottobre 2020 vige di nuovo un divieto generale di svolgere manifestazioni con più di 50 persone. Finora era previsto che per i diritti nati dopo il 16 settembre 2020 fossero indennizzati soltanto i giorni di svolgimento della manifestazione e l'eventuale periodo di preparativi e lavori successivi. Nella situazione attuale, però, questo è praticamente inattuabile, poiché vige un divieto generale di svolgere manifestazioni e l'evoluzione

è incerta. Per questo motivo, le indennità il cui diritto deriva dal divieto di svolgere manifestazioni vengono versate per l'intero mese civile in questione. Successivamente, il diritto andrà esercitato nuovamente.

Per i diritti nati tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta. Inoltre, il divieto generale di svolgere manifestazioni rende difficile fornire la prova richiesta, ragione per cui un'autodichiarazione del richiedente sulla domanda è possibile anche se non può essere fornita la prova dell'annullamento di una manifestazione. Per i diritti derivanti dal divieto di svolgere manifestazioni esercitati dal 17 settembre 2020 in poi, su richiesta dell'avente diritto si potrà procedere a una rivalutazione del caso e all'eventuale versamento dell'indennità per il mese intero.

Ci teniamo a vostra disposizione per domande sull' « IPG Corona »: 031 390 23 33.

Casse di compensazione
Bernier Arbeitgeber/ Trasporti /Cliniche private